TRIBUNALE DI TREVISO
Esecuzione Immobiliare: **R.G. n. 454/16**
Giudice dell'Esecuzione: **Dottoressa Francesca Vortali**

EX-ACTA
Associazione di Delegati alla Vendita e Custodi
Delegato Avv. Silvia De Negri

AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

TERZO ESPERIMENTO DI VENDITA

Il sottoscritto **avvocato Silvia De Negri**, delegato *ex* art.591 *bis* c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Francesca Vortali con ordinanza d.d. 13 maggio 2021, nella procedura esecutiva R.G. n. 454/16 promossa da Phoenix Asset Management SpA per Valerie SPV srl, visti gli artt. 569 s.s. c.p.c.

AVVISA

che il giorno mercoledì 28 settembre 2022 ad h. 16,00

presso il Tribunale di Treviso, Piano Primo, Aula D, Viale Giuseppe Verdi n. 18, si procederà alla

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ANALOGICA

dei seguenti immobili costituenti il **LOTTO UNICO:**

Diritti e quote
Piena proprietà per l'intero.

Descrizione immobili
Fabbricato formato da due corpi attigui, uniti da una terrazza a piano primo, costituito da una porzione ad uso garage al piano terra, un appartamento al piano terra e primo, un ufficio al piano terra, nonché la pertinente area scoperta di mq. 131, sito in **Comune di Riese Pio X, via XIII Aprile, n. 7.**
Per una più dettagliata descrizione ed individuazione dei beni e per ogni altro approfondimento si rimanda alla perizia di stima.

Disponibilità
La stanza al piano terra risulta occupata dalla società esecutata, mentre il resto dell'immobile è libero.

Identificazione catastale
Comune di Riese Pio X – Catasto Fabbricati – via XIII Aprile
Sezione A – Foglio 2

- mapp. 156, sub. 3, cat. C/6 – classe 2 – mq. 81 – superficie catastale totale mq. 84 – RC € 167,33 – piano T;
- mapp. 156, sub. 5 – piano T - area urbana mq. 131;
- mapp. 156, sub. 6 – cat. A/3 – classe 2 – vani 9 – superficie catastale totale mq 170 – RC € 488,05 – piano T – 1;
- mapp. 156, sub. 7 – cat. A/10 – classe U – vani 2 – superficie catastale totale mq 45 – RC € 433,82, piano T.

Il suddetto fabbricato, con la pertinente area scoperta, è altresì identificato al Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio 2 – mapp. 156 – Ente Urbano di h. 0.03.52

Confini
L'unità immobiliare confina, a partire da nord-ovest, in senso orario, con via XIII Aprile, mappali 420, 158, 404, 471, 473, 470 e mappale 357, tutti del Foglio 2 del Catasto Terreni – Comune di Riese Pio X.

Notizie urbanistiche
Gli immobili ricadono in centro storico e sono ante 1/9/1967.
Nel comune di Riese Pio X esistono le seguenti pratiche edilizie:

- Autorizzazione del 11/10/1974 per ampliamento;
- Autorizzazione del 9/2/1994 n. 949 di protocollo (pratica edilizia n. 119/90) per manutenzione straordinaria fabbricato e modifica prospettica;
- Concessione Edilizia n. 40 prot. n. 11645 del 2/4/2001 (pratica edilizia n. 145/00) per ristrutturazione fabbricato con cambio d'uso da commerciale a direzionale;
- Permesso di Agibilità n. 145/00 del 10/4/2002, relativo alla concessione edilizia n. 40;

La perizia dà conto di modeste variazioni rispetto alle planimetrie catastali, nella distribuzione interna dei locali adibiti ad abitazione nel corpo più piccolo del fabbricato posteriore e nella terrazza al piano primo sul retro del fabbricato anteriore: variazioni sanabili con costi già considerati nella determinazione del prezzo di vendita.

Servitù attive e passive
Nessuna servitù trascritta. Quanto all'utilizzo dell'area scoperta, si rimanda alla perizia di stima.

Prezzo base € 60.000,00 (euro sessantamila/00)

Offerta minima per la partecipazione all'asta € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00 pari al 75% del prezzo base)

Rilancio minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c.: € 1.000,00 (euro mille/00)

CONDIZIONI DELLA VENDITA

- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche con riferimento alla legge n. 47/1985 ed al DPR n. 380/01, come descritti nella perizia di stima depositata presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet del Tribunale di Treviso www.tribunale.treviso.giustizia.it; della Corte d'Appello di Venezia www.corteappello.venezia.it e sui portali nazionali www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.asteonline.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, che ogni interessato è tenuto a consultare e alla quale si fa espresso riferimento. Con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
- La vendita è a corpo e non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore ex art. 63 disp. att. c.c., anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
- Gli immobili vengono venduti liberi dalle formalità pregiudizievoli che possono essere cancellate. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura e spese della procedura.
- Se l'immobile posto in vendita è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, lo stesso potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o dall'esecutato e dal suo nucleo famigliare. In tal caso, l'aggiudicatario potrà chiedere al Custode Giudiziario la liberazione del bene a spese della procedura con la precisazione che l'istanza di liberazione rivolta al Custode dovrà essere consegnata al Professionista Delegato alla vendita al più tardi contestualmente al versamento del saldo prezzo.
- Ogni onere fiscale, tributario e spesa derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario, come pure il compenso e le spese generali spettanti al Professionista Delegato per le attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del D.M. 227/2015.
- Non sono comunque dovuti compensi per mediazione a terzi.
- Agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 e del Dlgs 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre, sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la

certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

- La presente vendita è soggetta alle imposte di legge sul trasferimento secondo le aliquote previste dalla normativa vigente.

CONTENUTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le offerte di acquisto, in bollo (attualmente pari a € 16,00), dovranno essere presentate in busta chiusa, entro le ore 13,00 del giorno precedente la data della vendita presso lo Studio del Professionista Delegato **avv. Silvia De Negri,** in Treviso, viale Fratelli Cairoli, 93.

La presentazione delle offerte potrà avvenire, all'indirizzo di studio sopra indicato, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, previo appuntamento telefonico (il giorno precedente la data della vendita entro le 13,00).

Non si terrà conto di offerte pervenute successivamente.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura "*busta depositata da* _____" seguita dalle sole generalità, senza nessun'altra specificazione, di chi consegna la busta, che può anche essere persona diversa dall'offerente, oltre al nome del Professionista Delegato alla vendita e la data della vendita. Nessuna ulteriore indicazione – né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro – deve essere apposta sulla busta.

Al momento della presentazione della busta, il presentatore dovrà indicare una mail o un recapito telefonico al quale ricevere le comunicazioni.

In caso di presentazione di un numero di offerte superiori alla capienza della sala d'asta, il Professionista Delegato potrebbe dover rinviare l'asta, al fine di celebrarla in un locale idoneo, dandone comunicazione agli offerenti entro tre ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul sito dell'associazione o dello studio, ove esistenti e tramite e-mail o sms ai recapiti che il presentatore abbia indicato al momento della presentazione dell'offerta.

Alla scadenza del termine per il deposito delle buste, nel caso di offerte in numero molto elevato, il delegato per ragioni di sicurezza potrà stabilire che l'accesso all'asta sia consentito solo agli offerenti e senza alcun accompagnatore.

All'offerta dovrà essere allegato, a titolo di cauzione, un **assegno circolare non trasferibile,** intestato a **Esec. Imm. n. 454/2016 Tribunale di Treviso,** per un importo **pari o superiore al 10 % del prezzo offerto; detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.**

In caso di mancata aggiudicazione l'importo versato a titolo di cauzione verrà tempestivamente restituito.

Al momento dell'offerta, l'offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni verranno eseguite presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.

Le offerte di acquisto dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c.

L'offerta dovrà contenere:

1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, con specificazione dell'anno, del numero di ruolo generale (RGE) e del referente la procedura (il Professionista Delegato);
2) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail e/o pec dell'offerente.

Qualora il soggetto offerente:

a) risieda fuori dal territorio dello Stato Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2015;

b) sia coniugato e si trovi in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; qualora si volesse escludere, in caso di aggiudicazione, il bene dalla comunione medesima, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, che, comunque, dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 cod. civ., ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparendo avanti il Professionista Delegato;

c) sia minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;

d) agisca quale legale rappresentante di altro soggetto dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che attribuiscano al rappresentante o al procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita.

E' consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare. Si precisa che il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta (specificamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c., o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all'asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio).

3) La data e l'ora fissate per l'inizio delle operazioni di vendita;
4) I dati identificativi dell'immobile per il quale l'offerta è proposta sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita in più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formati e ordinati (primo, secondo, terzo, ecc.) nell'avviso di vendita.
5) Indicazione del prezzo offerto che, a pena di inefficacia dell'offerta, non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita come precisato

alla voce **Offerta minima per la partecipazione all'asta** (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015). ed il termine per il relativo pagamento.

ALLEGATI ALL'OFFERTA

All'offerta dovranno essere allegati:
a) copia del documento d'identità e del codice fiscale del soggetto offerente;
b) se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge; per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 cod. civ. allegandola all'offerta;
c) se il soggetto offerente è extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
d) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare;
e) se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima, in caso di ente di natura imprenditoriale, ovvero atto statutario od altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che attribuiscano al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita ovvero:
- in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell'organo amministrativo: estratto autentico del libro delle delibere dell'organo competente dell'ente da cui risulti la delega;
- per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura provata autenticata da notaio;
f) richiesta di agevolazioni fiscali (ad esempio "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla al momento dell'aggiudicazione o nei 20 giorni successivi;
g) dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di vendita;
h) Dichiarazione di esonero della procedura dalla produzione della certificazione di conformità degli impianti e A.P.E., che l'aggiudicatario acquisirà a propria cura e spese.

DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DELLA VENDITA

L'offerta e la partecipazione alla vendita senza incanto sono soggette alla seguente disciplina.

- L'offerta presentata è irrevocabile salvo le eccezioni previste dall'art. 571 cpc; essa peraltro non dà diritto all'acquisto, restando in facoltà del Giudice dell'Esecuzione sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 cpc.
- Alla data fissata per l'esperimento, il Professionista Delegato procederà all'apertura delle buste e all'esame delle offerte ed alle relative deliberazioni, secondo il disposto degli artt. 572 e 573 cpc. L'offerente è tenuto a presentarsi nel luogo ed ora stabiliti per l'esperimento della vendita.
- In caso di mancata presentazione: **a)** ove si tratti dell'unico offerente, o **b)** ove l'offerta da egli presentata sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti, ovvero **c)** una volta disposta la gara non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell'offerta da egli presentata, **il bene gli sarà comunque aggiudicato**.
- In caso di unica offerta, se pari o superiore al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, si opererà come segue: - qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che ricorre una seria possibilità di aggiudicare l'immobile ad un prezzo superiore, il Professionista Delegato disporrà, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base); - qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente a prezzo almeno pari a quello base, il bene sarà assegnato al creditore; - qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene sarà aggiudicato all'unico offerente.
- In caso di più offerenti e di assenza o mancata adesione da parte di tutti alla gara prevista dall'art. 573 c.p.c., il Professionista Delegato accoglierà l'offerta più alta o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Professionista Delegato dovrà tenere conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento e di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta. Nel caso in cui sia stato determinante, per l'aggiudicazione, il termine indicato dall'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine da lui stesso indicato, a pena di decadenza.
- In caso di più offerenti, ed anche in presenza di istanze di assegnazione, il Professionista Delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta ai sensi dell'art. 573 cpc. La gara si svolgerà il giorno stesso stabilito per l'esame delle offerte, subito dopo esaurite le relative operazioni, sulla base dell'offerta più alta. La gara verrà vinta da chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto. L'entità del rilancio è stabilita dal Professionista Delegato in una forbice compresa tra l'1% e il 5% del prezzo base ed è indicata nel presente avviso alla voce: rilancio minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c..
- Ai partecipanti è assegnato un termine massimo di un minuto, entro il quale effettuare ogni rilancio. Non sono validi rilanci inferiori al minimo come sopra stabilito, né effettuati scaduto il termine del minuto. L'offerente dell'ultimo rilancio, che non sia superato da altri nel termine

di un minuto, avrà vinto la gara. Se non ci sono istanze di assegnazione valide, il bene sarà definitivamente aggiudicato al vincitore della gara.
- Qualora il prezzo migliore offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al prezzo base, esso non darà diritto all'aggiudicazione, allorquando si sia in presenza di eventuali istanze di assegnazione valide.
- Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo la scadenza del termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione, al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 586 c.p.c..

AGGIUDICAZIONE

- Nell'ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta ex art. 579 cpc e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, egli dovrà dichiarare al Professionista Delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.
- Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al Professionista Delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome di colui a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti i poteri e le autorizzazioni eventualmente necessari. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.
- In caso di aggiudicazione il pagamento avverrà con le seguenti modalità, previo appuntamento da fissarsi telefonicamente:
- L'aggiudicatario è tenuto a versare, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato dall'offerente stesso) il saldo prezzo e le spese per gli oneri tributari e gli altri esborsi connessi al trasferimento del bene come quantificati dal delegato.
- Sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, degli eventuali oneri, diritti e spese di vendita per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato.
- In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c. L'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c.
- L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell'art. 585 c.p.c.; in tal caso dovrà darne espressa comunicazione al delegato alla vendita.

- In caso di richiesta ex art. 41. T.U.B. il creditore fondiario dovrà depositare nota riepilogativa di precisazione del credito entro il termine perentorio di 15 giorni dall'aggiudicazione con specifica indicazione delle modalità tramite le quali potrà essere effettuato il pagamento con indicazione dell'IBAN relativo al conto su cui le somme potranno essere versate dall'aggiudicatario tramite bonifico ed infine con l'espresso impegno a comunicare immediatamente al Delegato l'avvenuto pagamento ad opera dell'aggiudicatario. A fronte di tale istanza il Delegato, verificata la nota di precisazione del credito sulla base della documentazioni in atti e tenuto conto con approssimazione per eccesso dell'entità delle somme che godono o godranno della prededuzione, comunicherà all'aggiudicatario e per conoscenza al creditore fondiario, quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura. Qualora il saldo prezzo sia stato già versato alla procedura dall'aggiudicatario, il versamento di quanto spetta al creditore fondiario sarà effettuato dal Delegato. Il pagamento al creditore fondiario si intende effettuato con efficacia provvisoria.
- In caso di difformità costruttiva l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

DISPOSIZIONI GENERALI

Trovano applicazione, per quanto sopra non specificamente stabilito, le disposizioni di cui agli artt. 591 bis e 570 ss. c.p.c. e le vigenti norme di legge.

* * * * * *

Il sottoscritto avvocato delegato effettuerà **presso il proprio Studio - sito in Treviso viale Cairoli n. 93**, tel 0422. 235880 fax 0422. 437016, e.mail s.denegri@ex-acta.it denegri@studio-rdn.it, pec. silviadenegri@pec.ordineavvocatitreviso.it - tutte le attività che a norma degli artt. 571 s.s. c.p.c. debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, fatta eccezione per l'asta che sarà tenuta presso il **Tribunale di Treviso, Piano Primo, Aula D**, Viale Giuseppe Verdi n. 18.

Maggiori informazioni circa gli immobili potranno essere reperite consultando la perizia di stima dei beni posti in vendita e presso il Custode **ASTE 33 S.r.l**, strada Vecchia di San Pelajo n. 20 - Treviso, tel. 0422 693028; fax 0422 316032; e-mail info@aste33.com, con il quale è possibile fissare appuntamenti per visite.
Si specifica che la richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata al custode mediante il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alle vendite e per scaricare la modulistica consultare il sito *www.ex-acta.it*.
Treviso, 3 maggio 2022

Il Professionista Delegato

Silvia De Negri

EX-ACTA
Associazione tra Professionisti
Via Pier Maria Pennacchi, 5
31100 Treviso (TV)
C.F. e p. IVA: 04907650263

Tel.: +39 0422 591433
Fax: +39 0422 591 784
PEC: info@pec.ex-acta.it

info@ex-acta.it

www.ex-acta.it